DISCIPLINARE PER LA CACCIA PROGRAMMATA AL CINGHIALE NELL'AREA NON VOCATA DELL'ATC PESCARA - Art. 7 Regolamento Regionale Ungulati 1/2017 –

TITOLO I

Caccia al Cinghiale nella zona non vocata

1. L'ATC "Pescara" suddivide "l'area non vocata" in "macroaree". L'accesso dei cacciatori alle MA di caccia sarà gestito dall'ATC Pescara in base agli obiettivi fissati nel Piano di Assestamento. L'intento è quello di ottimizzare l'esercizio delle differenti forme di caccia al Cinghiale previste dal R.R. 1/2017 nell'area non vocata, garantendo la sicurezza e l'incolumità e cercando di soddisfare le esigenze di tutti i cacciatori in maniera equa ed equilibrata.

2. Nell'area non vocata partecipano all'attuazione del piano per le attività di prelievo e forniscono la propria disponibilità per la partecipazione alle attività di prevenzione esclusivamente cacciatori (iscritti ed ammessi all'ATC Pescara) che si registrano all'apposito albo dell'ATC.

TITOLO II

Cacciatori a singolo di Cinghiale

1. L'ATC Pescara istituisce un apposito albo dei "cacciatori a singolo di Cinghiale" riservato esclusivamente ai cacciatori non iscritti ad alcuna squadra di cinghiale su tutto il territorio regionale

Tali cacciatori potranno svolgere liberamente la caccia a singolo al Cinghiale nelle seguenti forme:

a. caccia in forma individuale all'aspetto con arma a canna rigata munita di ottica di puntamento (necessaria la qualifica di "selecacciatore/selecontrollore cinghiale" – vedi art. 14 comma 1 del Reg. Reg. Ungulati 1/2017);
b. caccia in forma individuale con ausiliare con funzione di cane limiere (necessaria la qualifica di "conduttore di cane limiere" – vedi art. 15 comma 1 del Reg. Reg. Ungulati 1/2017);

c. caccia in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane (necessaria la qualifica di "selecacciatore/selecontrollore cinghiale" – vedi art. 16 comma 1 del Reg. Reg. Ungulati 1/2017);

Pertanto per l'accesso dei cacciatori a singolo all'apposito Albo è necessario avere il titolo o di "selecacciatore/selecontrollore cinghiale", oppure di "conduttore di cane limiere".

2. La caccia al Cinghiale può essere esercitata dai soli iscritti all'apposito albo. Al momento dell'accettazione da parte dell'ATC, i cacciatori riceveranno in consegna: n. tre fascette numerate, con possibilità di rassegnazione delle stesse, per contrassegnare i capi abbattuti, che andranno riportati sul tesserino di abbattimento fornito dall'ATC in caso di abbattimento .

3. I cacciatori iscritti all'apposito albo dei "cacciatori a singolo di Cinghiale" dell'ATC Pescara partecipano all'attuazione del piano per le attività di prelievo e forniscono la propria disponibilità per la partecipazione alle attività di prevenzione.

4. I singoli cacciatori, durante lo svolgimento della caccia al Cinghiale nelle aree non vocate, dovranno indossare indumenti ad alta visibilità e rispettare tutte le norme riferite alla sicurezza imposte dal Regolamento Regionale 1/2017 e dalle leggi vigenti in materia. È consentito, durante la stessa giornata venatoria, svolgere anche altre forme di caccia secondo le norme e i regolamenti vigenti. I singoli cacciatori che esercitano la caccia ad altre specie possono effettuare abbattimenti di Cinghiale purché iscritti nell'apposito albo e forniti delle apposite fascette.

5. La caccia al Cinghiale nell'area non vocata da parte dei cacciatori di Cinghiale a singolo regolarmente

iscritti ed accettati dall'ATC è esercitabile per 3 giorni settimanali a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì.

6. Durante lo svolgimento delle braccate/girate da parte delle squadre ammesse all'area non vocata, nelle MA di caccia assegnate giornalmente a queste, gli iscritti all'apposito albo non potranno cacciare il Cinghiale a singolo, mentre resta aperta la possibilità di cacciare le altre specie previste dal Calendario Venatorio Regionale.

7. Le zone di caccia giornalmente assegnate alle squadre in braccata/girata saranno indicate con pubblicazione sul sito internet dell'ATC Pescara del calendario delle uscite di caccia prima dell'avvio della caccia al Cinghiale entro il 01 novembre.

TITOLO III

Caccia al Cinghiale in braccata e girata

1. Nell'area non vocata è consentito l'esercizio della caccia collettiva nelle seguenti forme:

a. caccia in forma collettiva con il metodo della braccata, con ausiliari con funzione di cani da seguita;

b. caccia in forma collettiva con il metodo della girata, con ausiliare con funzione di cane limiere.

2. Il prelievo del Cinghiale nell'area non vocata attraverso le forme collettive di cui all'articolo precedente è consentito esclusivamente alle squadre in braccata e/o in girata regolarmente iscritte e assegnate ad una zona di caccia in braccata di macroarea dell'ATC Pescara.

3. Le squadre di macroarea possono operare nella zona non vocata solo se hanno raggiunto almeno il 60% del piano di prelievo assegnatogli nella precedente stagione venatoria. Esse operano a partire da 1° novembre e a queste sono assegnate dall'ATC, una MA dell'area non vocata in base ad un calendario che verrà pubblicato prima dell'inizio della caccia al Cinghiale (1 novembre).

4. Le squadre tramite apposita modulistica predisposta dall'ATC, richiedono entro il 15 ottobre l'iscrizione ad apposito albo l'ammissione al prelievo del Cinghiale in braccata/girata nella Ma dell'area non vocata

5. Le squadre in braccata e/o girata operano nelle MA di caccia dell'area non vocata secondo in base ad un calendario predisposto dall'ATC prima dell'avvio della stagione venatoria al Cinghiale e valido fino al termine della stessa e pubblicato sul sito internet dell'ATC.

6. L'ATC, per l'incremento dell'efficienza dei prelievi e per far fronte ad eventuali rischi connessi alla sicurezza ed alla pubblica incolumità, si riserva a proprio insindacabile giudizio di revocare l'assegnazione giornaliera della/e zona/e di caccia ad una squadra e di apportare modifiche al calendario delle uscite delle squadre in qualunque momento lo ritenga necessario. Le revoche e le modifiche del calendario sono comunque comunicate alla squadra entro 48 ore

7. La caccia al Cinghiale in forma collettiva, nelle zone assegnate alle singole squadre di caccia, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La giornata di caccia al cinghiale in forma collettiva ha inizio con l'azione di tracciatura dei cani per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 09.00 con il posizionamento delle poste e solo successivamente con lo svolgimento della braccata/girata.

8. Gli animali abbattuti dalle squadre dovranno essere contrassegnati con l'apposizione di fascette inamovibili fornite dall'ATC e annotati sul registro di battuta della squadra sovrascrivendo nella pagina preposta "AREA NON VOCATA" ed indicando la località di intervento, l'elenco dei partecipanti e il numero

dei capi abbattuti distinti nei sessi e classi di età e caratterizzati dalle misure biometriche richieste.

9. Per le squadre di macroarea le fascette e il registro di caccia da utilizzare per l'area non vocata sono i medesimi consegnati dall'ATC per l'esercizio della caccia al Cinghiale nelle macroaree.

10. I cacciatori non iscritti alle squadre potranno partecipare nelle squadre in qualità di ospiti come previsto dal Regolamento.

11. La MA dell'area non vocata può essere assegnata giornalmente a non più di due squadre di braccata/girata ed è fatto divieto di esercitare la caccia al Cinghiale da parte di altri soggetti diversi dai componenti e dagli ospiti della squadra stessa.

12. Le squadre in braccata/girata che operano nell'area non vocata debbono far pervenire, prima del 1° novembre, all'ATC Pescara, tramite email o con consegna a mano, una dichiarazione scritta con i luoghi di raduno per ogni zona di caccia individuata nell'area non vocata. L'ATC avrà cura di pubblicare tali informazioni sul sito in modo da informare correttamente tutti i cacciatori, ma anche per favorire le azioni di controllo da parte del personale preposto (Polizia Provinciale, Carabinieri-Forestali, ecc…)

13. In particolari casi di pubblica sicurezza, come ad esempio manifestazioni in corso o altre situazioni di pericolo, la pubblica autorità può vietare o sospendere, anche d'urgenza, lo svolgimento di battute di caccia.

14. Le squadre e i singoli componenti dovranno adottare tutte le modalità previste dal Regolamento Regionale 1/2017 per le rispettive tecniche, ivi compresa la compilazione del verbale di battuta e l'organizzazione della caccia collettiva di cui agli articoli 12 e 13; essi inoltre devono osservare tutte le norme di sicurezza previste nel Regolamento Regionale 1/2017 per ciascuna tecnica, con particolare riferimento all'apposizione dei cartelli di avvertimento delle cacce collettive " "ATTENZIONE - BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO" di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, all'utilizzo di indumenti con colore ad alta visibilità, di cui al comma 3 dell'articolo 11, all'utilizzo di armi in piena sicurezza di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11 ed all'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione ai fini della prevenzione degli incidenti di caccia di cui al comma 8 dell'articolo 11.

15. Nelle zone di caccia dell'area non vocata assegnate alle squadre, anche durante lo svolgimento della caccia al Cinghiale, è consentito a tutti i cacciatori di esercitarvi altre forme di caccia, tranne se partecipanti a qualsiasi titolo alla battuta del giorno.

16. Le squadre di caccia al Cinghiale garantiscono anche per le MA di caccia dell'area non vocata individuate dall'ATC la propria fattiva collaborazione per quanto riguarda le opere di prevenzione. Per le attività di prevenzione dei danni l'ATC si attiva su richiesta/segnalazione delle Associazioni agricole rappresentate nel Co.ges. e/o del proprietario/conduttore di terreni sottoposti a danneggiamento o per programmazione autonoma.

17. TITOLO IV

Disposizioni disciplinari

1. La mancata osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare e dal R.R. 1/2017 è da considerare infrazione di carattere grave ed è sanzionata, in base alle diverse competenze, dall'ATC e/o dalla Regione con apposito provvedimento con il quale l'attività venatoria della squadra o del cacciatore di Cinghiale a singolo può essere sospesa fino ad una intera stagione venatoria.